

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"Associazione Sportiva Dilettantistica La Torre Brondello"

TITOLO PRIMO
NORME FONDAMENTALI

Articolo 1
(costituzione)

L'"Associazione Sportiva Dilettantistica La Torre Brondello", costituita con scrittura privata autenticata nelle firme in data 17 settembre 2004 dal dottor Elio QUAGLIA, Notaio in Saluzzo, è regolata dal presente Statuto.

Articolo 2
(sede)

L'Associazione ha sede in BRONDELLO alla via Bellini, 1.

Articolo 3
(scopo)

L'Associazione è apartitica, non ha scopo di lucro ed ha finalità esclusivamente sociali, sportive e culturali.

L'Associazione si propone di:

- organizzare attività sportive dilettantistiche, con particolare riferimento alla mountain bike, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive. A tal fine l'Associazione s'impegna sin d'ora a conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI nonché agli statuti ed ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o degli enti di promozione sportiva cui l'Associazione medesima intenda affiliarsi.
- salvaguardare la Torre medioevale di Brondello;
- divulgare, diffondere e reclamizzare la Torre stessa allo scopo di usarne poi l'immagine per Brondello (paese e territorio);
- organizzare ed attuare lo svolgimento dei lavori necessari alla salvaguardia della Torre simbolo di Brondello e delle sue strutture, nonché dell'ambiente e del paesaggio inerenti e circostanti;
- mantenere vivibili ed usufruibili l'ambiente ed il paesaggio riguardanti la Torre e le strade che ad essa conducono;
- organizzare manifestazioni e spettacoli allo scopo di divulgare e far conoscere il monumento storico;
- reperire i fondi necessari allo svolgimento di quanto occorrente alla realizzazione degli scopi, dei fini e delle attività dell'Associazione, da Fondazioni, Enti vari e/o privati.
- Svolgere qualsiasi altra attività connessa ed affine a quelle sopraindicate e/o comunque utile alla realizzazione degli scopi associativi.

Articolo 4
(durata)

L'Associazione ha durata illimitata.

TITOLO SECONDO

ASSOCIATI

Articolo 5
(requisiti e generalità)

L'iscrizione all'Associazione è libera ed aperta a tutte le persone fisiche di maggiore età ed alle persone giuridiche ed assimilate.

Gli associati – che hanno tutti uguali diritti – si distinguono in:

- fondatori: i firmatari dell'atto costitutivo;

- ordinari: le persone che aderiscono all'Associazione versando la quota di iscrizione annua.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

I costi del tesseramento all'Associazione sono, salvo sempre la possibilità per il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci di determinare quote differenti, i seguenti:

Socio fondatore	euro 30,00
Socio sostenitore	euro 18,00
Socio studente con tessera universitaria	euro 10,00
Socio juniores	euro 10,00.

Articolo 6 (ammissione)

Per essere ammessi all'Associazione, è necessario presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo il quale delibera a maggioranza; in caso di delibera favorevole il nuovo associato deve versare la quota di iscrizione deliberata di anno in anno dal Consiglio Direttivo e per la prima volta stabilita nell'atto costitutivo.

Anche gli associati fondatori sono tenuti a versare la quota di iscrizione.

Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Articolo 7 (perdita della qualità di associato)

E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione all'Associazione.

La qualità di associato è vitalizia e si perde per decesso (per le persone fisiche), scioglimento od estinzione (per le persone giuridiche ed assimilate), esclusione, recesso e per il mancato versamento della quota annua.

Il recesso è consentito in qualsiasi momento.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea nei confronti dell'associato il cui atteggiamento si ponga in contrasto con il dettato statutario o comunque con le finalità perseguitate dall'Associazione.

La perdita della qualità di associato non attribuisce alcun diritto su quote del patrimonio, anche per quanto conferito direttamente dall'associato uscente.

TITOLO TERZO ORGANI

Articolo 8

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Collegio dei Revisori.

Nessun compenso è dovuto ai componenti degli organi dell'Associazione.

- a) Assemblea degli associati

Articolo 9 (generalità)

L'Assemblea degli associati è l'organo deliberativo primario e dunque la massima espressione della democraticità ispiratrice dell'organizzazione.

L'Assemblea dà le direttive per la realizzazione delle finalità dell'Associazione.

Ad essa hanno dovere e diritto d'intervenire tutti gli associati in regola nel pagamento della quota annua di associazione.

Gli associati – persone giuridiche ed assimilate saranno impersonati dai loro legali rappresentanti od altri soggetti da loro designati.

Articolo 10 (funzioni)

L'Assemblea degli associati:

- delibera sugli indirizzi e sui programmi dell'Associazione, nel rispetto del dettato statutario;
- approva i bilanci preventivo e consuntivo;
- nomina i componenti del Consiglio Direttivo, attribuendone le funzioni, e del Collegio dei Revisori;
- delibera sulle modifiche dello Statuto;
- approva regolamenti per l'organizzazione interna;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sull'estinzione dell'Associazione, sulla nomina dei liquidatori e sulle scelte per la devoluzione del patrimonio dell'Associazione;
- delibera infine su tutto quanto ad essa demandato dalla legge o dallo Statuto.

Articolo 11 (convocazione)

L'Assemblea degli associati è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo.

La convocazione della prima Assemblea dovrà avvenire entro un anno dalla costituzione dell'Associazione.

Il Presidente può inoltre convocare l'Assemblea quando ne ravvisi la necessità o se la riunione è richiesta da almeno un quinto degli associati, con istanza scritta.

L'Assemblea degli associati è convocata nella sede dell'Associazione o in altro luogo.

Ciascun associato, in caso di impedimento, può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato, con delega scritta.

Non sono consentite più di due deleghe per ciascun associato e non sono comunque consentite deleghe ai componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori.

La convocazione degli associati avviene mediante avviso scritto comunicato a ciascuno almeno otto giorni prima di quello fissato per l'Assemblea e contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

Articolo 12 (deliberazioni)

L'Assemblea degli associati è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente e, in mancanza di entrambi, dall'associato presente più anziano di età.

Il Presidente dell'Assemblea degli associati nomina un Segretario e, se necessario, tre scrutatori.

Il Segretario redige il verbale dell'Assemblea.

Il Presidente verifica in via preliminare la validità dell'Assemblea, illustra l'ordine del giorno, dirige la discussione e controlla la stesura del verbale che sottoscrive unitamente al Segretario.

In prima convocazione le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà più uno degli associati.

In seconda convocazione – che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima – le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno un terzo degli associati.

Per deliberare modifiche allo Statuto, occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

b) Consiglio Direttivo

Articolo 13
(composizione)

Il Consiglio Direttivo è composto di tre membri, scelti fra gli associati ed eletti dall'Assemblea degli stessi, che assegna le funzioni di Presidente, Vice Presidente e Segretario.

L'incarico di amministratore dell'Associazione viene svolto in modo gratuito.

I componenti durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

In caso di mancanza, per qualsiasi causa, di uno o più amministratori, gli altri provvedono, entro quindici giorni, a sostituirli in via provvisoria con i primi esclusi, quali risultanti dall'ultima votazione.

Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prima Assemblea che provvederà alla sostituzione definitiva.

Se viene a mancare la maggioranza degli amministratori, il Consiglio Direttivo deve convocare l'Assemblea degli associati entro trenta giorni, affinché provveda alla sostituzione dei mancanti.

E' fatto esplicito divieto agli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società e/o associazioni sportive nell'ambito della medesima disciplina.

Articolo 14
(poteri)

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazione e nell'ambito del raggiungimento delle finalità associative, non riservate dalla legge o dallo Statuto all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo fissa altresì l'importo della quota di iscrizione annuale per gli associati.

Articolo 15
(riunioni e deliberazioni)

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei consiglieri.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal consigliere più anziano di età fra i presenti.

Delle riunioni del Consiglio viene redatto, su apposito libro, il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 16
(Presidente)

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione.

Egli presiede, oltre che le riunioni del Consiglio Direttivo, anche le riunioni dell'Assemblea degli associati.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente firma, unitamente al Segretario verbalizzatore, i verbali delle riunioni del Consiglio e delle riunioni dell'Assemblea.

Al Presidente possono essere delegati tutti o parte dei poteri del Consiglio Direttivo.

c) Collegio dei Revisori

Articolo 17
(composizione e funzioni)

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri nominati, anche tra i non associati, dall'Assemblea degli stessi e che durano in carica quattro anni. Decadono dall'incarico alla presentazione del bilancio consuntivo del terzo anno e possono essere rieletti.

I Revisori sovrintendono alla regolare applicazione dello Statuto, devono accettare la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accettare la consistenza di cassa e l'esistenza di valori e di titoli di proprietà dell'Associazione e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

TITOLO QUARTO

PATRIMONIO

Articolo 18
(composizione)

Il patrimonio è costituito da:

- a)beni mobili ed immobili, che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b)eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a)quote associative;
- b)proventi di gestione di iniziative permanenti od occasionali;
- c)erogazioni di enti o privati, donazioni e lasciti;
- d)ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo.

Articolo 19

(divieto di distribuzione di utili o riserve)

E' fatto assoluto divieto di distribuzione – anche in modo indiretto – di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Articolo 20
(esercizio finanziario)

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo e quello preventivo devono essere redatti entro quattro (4) mesi dalla chiusura dell'esercizio, ovvero – qualora particolari esigenze lo richiedano – entro sei (6) mesi dalla stessa.

Nel bilancio devono risultare i beni, i contributi e gli eventuali lasciti ricevuti.

La presentazione all'Assemblea dei soci dei suddetti bilanci per la loro approvazione dovrà avvenire entro il 30 settembre dell'anno successivo a ciascuna chiusura dell'esercizio finanziario.

TITOLO QUINTO NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 21

(Comitato provvisorio)

Fino allo svolgimento della prima Assemblea degli associati e dunque fino alla nomina degli organi statutari dell'Associazione, la gestione provvisoria compete al Comitato nominato nell'atto costitutivo.

Questo comitato è dunque investito – compatibilmente alla sua provvisorietà ed all'ordinaria amministrazione – di tutti i poteri e le funzioni che il presente Statuto riconosce al Consiglio Direttivo.

Articolo 22

(scioglimento e liquidazione)

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria dal precedente articolo 12, comma ultimo.

L'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e ne determinerà poteri e compensi, qualora designati fra i non associati.

L'eventuale patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 numero 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 23

(non commercialità)

Si riassumono le disposizioni previste per le associazioni non commerciali dall'articolo 5 del decreto legislativo 4 dicembre 1997 numero 460 e contenute nel presente Statuto:

- a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altr'associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, numero 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione in funzione delle temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
- d) obbligo di redigere ed approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;

- e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del Codice Civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti ed i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri ed idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;
- f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

Articolo 24
(rinvio)

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile ed alle norme vigenti in materia.